

L.C. 1/2022  
R.P.U. 7-1/2022  
CRO.N. 1236/22



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI**  
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| - dott. Alessandro Nastri         | Presidente   |
| - dott.ssa Claudia Tordo Caprioli | Giudice rel. |
| - dott.ssa Francesca Grotteria    | Giudice      |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso ex art. 269 CCII depositato in data 9.11.2022, DI CORPO SILVANO ha chiesto, con il patrocinio dell'avv. Daniela Misericordia, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

premessa la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che DI CORPO SILVANO è residente in Terni, Fraz. Piediluco, Via Mazzelvetta n. 25 (cfr. all. 3);

ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, sia soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;

rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII (*"per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III"*);

ritenuto che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

dato atto che a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona del dott. Francesco Angeli;

ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento del debitore, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), atteso che, da un lato, il debitore vanta una situazione di indebitamento – legata principalmente ai debiti d'impresa contratti – per complessivi € 100.248,73 e che, dall'altro lato, percepisce un reddito mensile lordo (quale lavoratore dipendente della Bernardini s.r.l.) di € 1.511,02, è titolare di attrezzatura per l'attività di commercio ittico del valore di € 39.345,03, di un furgone del valore di € 7.000,00 e di 5/9 di un immobile sito in Terni, Strada Alferini n. 15, occupato dalla madre e dal fratello, del valore (relativo alla citata quota) di € 27.780,00;

ritenuto, quindi, che il patrimonio del debitore non consente la soddisfazione di tutte le obbligazioni assunte;

rilevato che dalla documentazione fornita (dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP - all. 16, situazione contabile - all. 19, scritture contabili - all. 17) risultano rispettate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente il deposito della domanda;

dato atto che il debitore svolgeva attività di commercio al dettaglio di prodotti ittici (in Terni, Via Roma n. 160) sino alla data del 20.10.2022, quando l'imprenditore si cancellava dal registro delle imprese (cfr. visura camerale - all. 5);

ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall'OCC (cfr. all. 9, 12-13, 18, 20, 21 alla relazione OCC);

dato atto che il ricorrente ha chiesto al Tribunale di riservare ad una fase successiva all'apertura della liquidazione controllata le determinazioni di cui all'art. 269, co. 4, lett. d), CCII, non essendo in possesso, al momento del ricorso, della busta paga netta rilasciata dalla Bernardini s.r.l., per cui ha iniziato a lavorare soltanto il 19.10.2022 (cfr. all. 8);

rilevato che l'art. 269, co. 4, lett. b), CCII attribuisce al "giudice" il potere di determinare il perimetro della liquidazione e, in particolare, "*ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti [...] di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*", senza fare univocamente riferimento al Tribunale;

rilevato, invero, che il successivo art. 270 CCII nell'indicare il contenuto necessario della sentenza collegiale di apertura della liquidazione controllata non richiama la previsione poc'anzi citata;

ritenuto, quindi, che non sussistono preclusioni normative al fatto che le determinazioni di cui all'art. 269, co. 4, lett. b), CCII siano assunte dal giudice delegato;

ritenuti, per tutti i motivi suesposti, sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata; considerato che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b, CCII, il gestore designato dall'OCC, dott. Francesco Angeli, deve essere nominato liquidatore, non sussistendo giustificati motivi a favore di una diversa nomina;

ritenuto che nel dispositivo della sentenza possa essere omissivo l'ordine di cui all'art. 270, co. 2, lett. c), CCII, avendovi il debitore già provveduto con il ricorso;

dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

**p.q.m.**

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di DI CORPO SILVANO;
- **nomina** giudice delegato la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;
- **nomina** liquidatore il dott. Francesco Angeli;
- **ordina** a DI CORPO SILVANO la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- **dispone** l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni
- **dispone** che il liquidatore provveda entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cui notificherà la presente sentenza *ex art. 272 CCII*, indicando l'indirizzo pec a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- **ordina**, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;

- **dispone** che il liquidatore provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato.  
Così deciso nella camera di consiglio del 12/12/2022

Il Giudice rel.  
*dott.ssa Claudia Tordo Caprioli*

Il Presidente  
*dott. Alessandro Nastri*



